

Allegato "A" alla delibera n. 228/2022 del 30 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., nonché al Prospetto
informativo della rete 2023 (edizione Settembre 2022).**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR.....	4
1.1 Valutazioni dell'Autorità	4
1.2 Indicazioni.....	4
1.3 Prescrizioni.....	4
2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	4
2.1 Valutazioni dell'Autorità	4
2.2 Indicazioni.....	5
2.3 Prescrizioni.....	5
3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	6
3.1 Valutazioni dell'Autorità	6
3.2 Indicazioni.....	6
3.3 Prescrizioni.....	6
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell'Autorità	6
4.2 Indicazioni.....	6
4.3 Prescrizioni.....	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	7
5.1 Valutazioni dell'Autorità	7
5.2 Indicazioni.....	7
5.3 Prescrizioni.....	7
6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR	7
6.1 Valutazioni dell'Autorità	7
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni.....	8
7. Allegati al PIR.....	8
7.1 Valutazioni dell'Autorità	8
7.2 Indicazioni.....	8
7.3 Prescrizioni.....	8

Premessa

Con nota del 29 settembre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 20325/2022, Ferrovie Udine Cividale S.r.l (di seguito FUC) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito web aziendale la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2024 (di seguito PIR 2024), acquisita agli atti dell'Autorità, insieme ai relativi allegati, ai prott. 20337/2022 e 20355/2022 del 30 settembre 2022, comunicando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento, l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2024;
2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).

Le indicazioni e prescrizioni riportate in carattere blu sono riferite anche al PIR 2023.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato **"PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)"** e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
CdS:	Contratto di Servizio;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n. 75, recante “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

Infine, si ritiene necessario eliminare nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo, laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: “*Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati*”.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, “*Quadro giuridico*”, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Per quanto attiene agli obblighi dell'IF riferiti alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi, si ritiene necessario che al paragrafo 2.2.2.5, “*Assicurazioni*”, il GI adegui i massimali previsti per sinistro e per anno a quelli definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n.75, recante: “*Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi*”.

Per quanto riguarda il paragrafo 2.3.1.1, *"Gestione dei reclami respinti per profilo di competenza"*, si ritiene necessario che il GI introduca la specificazione che il riscontro alla clientela avvenga con modalità e tempistiche definite dalle pertinenti Misure di cui alla delibera ART n. 28/2021.

Con riferimento al paragrafo 2.3.2.1, *"Regole di gestione"*, si rende necessario che il GI specifichi nel PIR che entro il 31 marzo di ogni anno (x), il GI medesimo pubblica, in apposito allegato o in apposita sezione del proprio sito web aziendale, i valori target degli indicatori di puntualità definiti dal CdS con la Regione Friuli-Venezia Giulia, riferiti all'anno (x+1) e quelli a consuntivo riferiti all'esercizio dell'anno precedente (x-1). Analogamente, il GI dovrà esplicitare, nel medesimo paragrafo, che si impegna a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, i valori obiettivo e quelli a consuntivo dell'indicatore della performance del GI medesimo, "Puntualità GI".

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario, che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.3.3, *"Obblighi dell'Impresa Ferroviaria"*, sia integrato dall'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene, infine, necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.4.1, *"Informazioni date dalle IF al GI FUC prima e durante la circolazione"*, sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di adeguare, al paragrafo 2.2.2.5, *"Assicurazioni"*, i massimali di copertura della polizza assicurativa da stipulare da parte dell'IF a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante: *"Approvazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi"*.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore, con riferimento al paragrafo 2.3.1.1 *"Gestione dei reclami respinti per profilo di competenza"*, di integrare il testo del paragrafo come segue: *"Nel caso di reclamo da parte dell'utente del servizio di trasporto respinto per profili di competenza di altro soggetto, così come previsto dalla Delibera dell'Autorità n. 28/2021, il soggetto ricevente trasmetterà tempestivamente, e comunque entro un mese dal ricevimento, il reclamo via PEC al soggetto competente, che provvederà a fornire riscontro con le modalità e le tempistiche definite dalle pertinenti Misure di cui alla delibera dell'Autorità n. 28/2021"*.
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 2.3.2.1, *"Regole di gestione"*, che il medesimo Gestore si impegna a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, in apposito allegato al PIR o in idonea sezione del proprio sito web aziendale, i valori obiettivo degli indicatori di puntualità previsti nel CdS con la Regione Friuli - Venezia Giulia e dell'indicatore della performance del Gestore, per l'orario che inizia nel successivo mese di dicembre, nonché i valori a consuntivo, riferiti all'esercizio precedente, dei suddetti indicatori.

- 2.3.4 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.3.3, *"Obblighi dell'impresa ferroviaria"*, un punto elenco che evidensi, in caso di anormalità nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.5 Si prescrive al Gestore di integrare l'elenco dei *bullets* del paragrafo 2.4.1, *"Informazioni date dalle IF al GI FUC prima e durante la circolazione"*, con il seguente punto: *"le informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno"*.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.1.1, *"Pacchetto minimo di accesso"*, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.1.1, *"Pacchetto minimo di accesso"*, con quanto di seguito indicato: *"Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI"*.

6. Tariffe – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Al capitolo 6, *"Tariffe"*, si rende necessario eliminare il periodo: *«I canoni di accesso (PMdA) e le tariffe connesse alla fornitura dei servizi nell'ambito degli impianti gestiti dal GI medesimo, nonché quelle relative ai servizi erogati direttamente dal GI (extra-PMdA), come elencati al capitolo 5, "Servizi", saranno definiti a seguito di specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti»*.

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede, come già fatto con riferimento ai valori tariffari esposti nel PIR 2023, di determinare i suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti, da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell'IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi¹.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

¹ Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l'orario 2022-2023.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare dal Capitolo 6, "Tariffe", il periodo recante: «*I canoni di accesso (PMdA) e le tariffe connesse alla fornitura dei servizi nell'ambito degli impianti gestiti dal GI medesimo, nonché quelle relative ai servizi erogati direttamente dal GI (extra-PMdA), come elencati al capitolo 5 "Servizi", saranno definiti a seguito di specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti*».
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di riportare nel capitolo 6, "Tariffe", i valori del canone d'accesso all'infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento "Open Access - Basic") e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d'impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 relativo all'IFN, come determinati da RFI.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Si rende necessario armonizzare l'elenco, la numerazione ed il contenuto degli allegati riportati al termine del PIR, con quelli pubblicati dal GI sul proprio sito web aziendale, che risultano essere i seguenti:

Allegato 1: Caratteristiche delle linee di servizio;

Allegato 2: Accordo operativo FUC-RFI;

Allegato 3: Procedura di attribuzione delle cause di ritardo;

Oltre ai seguenti due ulteriori, non numerati, recanti rispettivamente il titolo "Modello standard RNE Cividale del Friuli" e "Modello standard RNE Deposito FUC".

Pubblicato nella stessa pagina del sito web aziendale figura anche l'allegato "Orario di servizio", che andrebbe spostato in altra pagina web afferente alla gestione dell'infrastruttura, in quanto non direttamente riguardante contenuti tipici del PIR.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di armonizzare l'elenco, la numerazione ed il contenuto degli allegati richiamati alla fine del PIR con quelli che risultano pubblicati sul sito web aziendale del Gestore medesimo, nella pagina dedicata, spostando, inoltre, l'Allegato "Orario di Servizio" in apposita parte della pagina "Gestione Infrastruttura", diversa da quella ove sono pubblicati il PIR ed i relativi allegati.